

Digital Omnibus: le proposte di modifica al GDPR




Studio Previti
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



Inquadramento

Il 19 novembre 2025 la Commissione Europea ha pubblicato il **Digital Omnibus**, una proposta di regolamento volta a semplificare la normativa digitale esistente, intervenendo su alcune delle principali fonti comunitarie.



Art. 3 del Digital Omnibus: Amendments to Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)

Ecco le **principali modifiche** proposte al GDPR:

- **Nuove definizioni** e modifica del **concetto di dato personale** (art. 4 GDPR);
- Tutela dei **dati particolari e AI** (art. 9 GDPR);
- **Modifica all'art. 12 GDPR** sull'esercizio dei diritti e sulla richiesta d'accesso;
- **Modifiche all'art. 13 GDPR** sull'esenzione dall'obbligo di informativa e sull'ambito di ricerca;
- **Modifiche all'art. 22 GDPR** sui trattamenti automatizzati;
- Novità sul **data breach** (art. 33 GDPR);
- Interventi sulla **DPIA** (art. 35 GDPR);
- **Introduzione di nuovi articoli** in materia di pseudonimizzazione e trattamento dati su *“apparecchi terminali”*




Nuove definizioni e modifica del concetto di dato personale (art. 4 GDPR)

- Introduzione del **concetto di dato personale “soggettivo”**: le informazioni non sono personali per un determinato soggetto se questi non è in grado di **identificare la persona fisica** a cui si riferiscono tenendo conto dei **mezzi che potrebbe ragionevolmente utilizzare** a tal fine.
- **Nuove definizioni** riprese da altre fonti comunitarie (Direttiva ePrivacy, DMA, DSA, EMFA) quali: *“terminal equipment”*, *“electronic communications networks”*, *“web browser”*, *“media service”*, *“media service provider”*, *“online interface”*.



Tutela dei dati particolari e AI (art. 9 GDPR)



Viene presa in considerazione l'ipotesi che i dati particolari possano essere utilizzati – seppur con numerose cautele – ai fini **dell'addestramento dell'AI**.



**Modifica
all'art. 12 par. 5 GDPR**



Il titolare può addebitare un contributo spese o rifiutare il riscontro alle **richieste manifestamente infondate o eccessive in particolare** ove sussista:

- **carattere ripetitivo**
- **abuso del diritto** di cui all'art. 15 GDPR **esercitato per scopi diversi dalla protezione dei dati**

Il relativo **onere della prova è a carico del titolare.**



Modifiche all'art. 13 GDPR

- **Nuova esenzione all'obbligo di informativa** se: **i)** i dati sono stati raccolti nel contesto di un rapporto chiaro e circoscritto tra l'interessato e il titolare e **ii)** l'attività “**non è data-intensive**” e **iii)** ci sono **ragionevoli motivi** per presumere che l'interessato disponga già delle informazioni più rilevanti; **Tale esenzione non opera in caso di:** trasferimento dei dati a terzi o extra UE, processo decisionale automatizzato, trattamento con possibile rischio elevato
- **Esenzione all'obbligo di informativa nei trattamenti per fini di ricerca scientifica** in caso di impossibilità, sforzo sproporzionato o rischio di rendere impossibile o compromettere gravemente il raggiungimento degli obiettivi della ricerca.



**Modifiche
all'art. 22 GDPR
sul processo decisionale
automatizzato**

Accorpati i primi due paragrafi dell'attuale formulazione e:

- eliminata la formula relativa al diritto dell'interessato a non essere sottoposto a una decisione ex art. 22 GDPR
- **ampliamento dell'esenzione** che legittima la decisione ex art. 22 GDPR se *necessaria per la stipula o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, indipendentemente dal fatto che la decisione possa essere presa con mezzi diversi da quelli esclusivamente automatizzati.*




Previsioni sul data breach (art. 33 GDPR)

- Richiesta di un “**rischio elevato**” (come originariamente previsto per la comunicazione agli interessati) anche per la notifica all’Autorità
- **Estensione del tempo di notifica:** da 72 a **96 ore**
- **A chi notificare?** Single-entry point stabilito dalla Direttiva NIS2
- **Come notificare?** L’EDPB elabora e trasmette alla Commissione una proposta di modello comune per la notifica

Interventi sulla DPIA di cui all'art. 35 GDPR

L'**EDPB** trasmette alla Commissione una **proposta**:

- per un **elenco dei trattamenti soggetti all'obbligo di DPIA** e per i quali la DPIA è esclusa
- per un **modello e una metodologia comune** per lo svolgimento della DPIA.



Il nuovo art. 41a sulla pseudonimizzazione

La Commissione può adottare atti di esecuzione, previo parere dell'EDPB, per specificare mezzi e criteri per determinare **se i dati derivanti dalla pseudonimizzazione non costituiscano più dati personali per determinate entità** (N.B. sentenza CGUE C-413/23 P).



Il nuovo art. 88a

Processing of personal data in the terminal equipment of natural persons

Tale disposizione farebbe confluire le norme sui **cookie e il trattamento dei dati tramite dispositivi terminali** (presenti nella Direttiva ePrivacy) all'interno del GDPR.

In particolare, si prevede che la memorizzazione di dati personali nell'apparecchiatura terminale, e il successivo trattamento, possano aver luogo anche senza consenso ove necessari per:

- (a) effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica;
- (b) fornire un servizio richiesto dall'interessato
- (c) creare informazioni aggregate (es: misurazione audience)
- (d) ragioni di sicurezza.

Laddove venga invece raccolto un consenso trovano applicazione, in buona sostanza, le regole già dettate dal Garante Privacy in ambito cookie.

Il nuovo art. 88b

**Automated and
machine-readable
indications of data
subject's choices with
respect to processing of
personal data in the
terminal equipment of
natural persons**

- Incentiva, nelle interfacce online, l'**uso di mezzi automatizzati e leggibili da dispositivo automatico** ai fini della raccolta/rifiuto del consenso dell'utente andando oltre il concetto di *cookie banner*.
- Questa specifica non trova applicazione per i **titolari del trattamento che sono fornitori di servizi di media quando operano in tale ambito**.

Art. 88 c

**Processing in
the context of the
development and
operation of AI**

- Il trattamento può fondarsi sulla **base giuridica del legittimo interesse** se è necessario per l'interesse del titolare nello **sviluppo e funzionamento di un sistema/modello di AI** (salvo la legge interna non richieda esplicitamente il consenso e purché non prevalgano i diritti e le libertà degli interessati).
- Tale trattamento è soggetto a misure organizzative e tecniche adeguate e a salvaguardie specifiche.



Studio Previti

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

contatti@previti.it
www.previti.it



06.3234623
02.795587

Via Cicerone, 60 00193 Roma
Via Stradivari, 4 20131 Milano